

CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI CROTONE

**CIRCOLARE ATTUATIVA E INTERPRETATIVA DEL
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA
DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE**

approvata dal Consiglio dell'Ordine nell'adunanza del 28.07.2017

Preambolo

- 1) La presente Circolare fa espresso riferimento al nuovo "Regolamento per la formazione professionale continua" approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 16 luglio 2014 e pubblicato il 28 ottobre 2014, poi revisionato con delibera immediatamente esecutiva del C.N.F. del 30 luglio 2015, le cui disposizioni si intendono integralmente richiamate, confermate e come di seguito specificate.
- 2) Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Crotone si riserva di integrare o modificare periodicamente la presente Circolare, sulla base delle indicazioni che emergeranno nell'applicazione pratica della stessa nonché del Regolamento del C.N.F., ovvero a seguito delle modifiche che il C.N.F. dovesse apportare al proprio Regolamento, ovvero ancora in applicazione delle linee guida e delle circolari interpretative che il C.N.F. dovesse emanare ai sensi dell'art. 8 n. 2 dello stesso Regolamento.
- 3) In linea con quanto stabilito dal C.N.F., atteso che il Regolamento per la formazione continua trova fonte diretta nell'art. 11 della legge ordinamentale forense (n. 247/2012), finalizzata a contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse delle parti assistite e dell'amministrazione della giustizia, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Crotone considera fondamentale l'assolvimento degli obblighi formativi, oltre che per quanto previsto all'art. 25 n. 7 del Regolamento (attestato di formazione continua), anche

Consiglio dell'Ordine, e comunque per partecipare a commissioni o gruppi di lavoro istituiti dal Consiglio dell'Ordine.

E) Il Consiglio dell'Ordine non accoglierà le richieste di accreditamento di eventi formativi nei quali vengano indicati, come relatori o moderatori, avvocati che non abbiano assolto all'obbligo formativo.

F) L'assolvimento dell'obbligo formativo nel triennio precedente costituisce per l'avvocato condizione per poter accogliere, quale *dominus*, praticanti e tirocinanti presso il proprio studio. All'atto del deposito della domanda d'iscrizione al Registro dei praticanti, il praticante o tirocinante dovrà presentare dichiarazione dell'avvocato ospitante con la quale quest'ultimo dichiara di avere regolarmente assolto il proprio obbligo formativo nell'ultimo triennio concluso. Nel caso in cui, a seguito della verifica condotta dal Consiglio dell'Ordine, dovesse in seguito risultare che l'avvocato dichiarante non ha in effetti assolto il proprio obbligo formativo, la circostanza verrà segnalata al Consiglio di Disciplina e alle altre autorità eventualmente competenti e il praticante o tirocinante non verrà iscritto, ferma la decorrenza della pratica.

Articolo 2 – Accreditamento e patrocinio di eventi formativi

A) La formazione continua, intesa quale patrimonio della professionalità del singolo professionista, deve distinguersi in:

- aggiornamento, inteso quale mantenimento delle conoscenze già acquisite e sviluppo delle competenze tecniche giuridiche a esse collegate;
- formazione, intesa quale accrescimento delle competenze già acquisite e acquisizione di nuove competenze ulteriori e diverse.

B) Descrizione esemplificativa e non esaustiva delle attività formative è quella specificata all'art. 3 del Regolamento, cui la Circolare interamente rimanda.

C) Nel più ampio rispetto del principio di libertà della formazione, si considerano attività formative quelle organizzate in Italia e nell'Unione Europea, previamente accreditate. Nel caso di attività formative non previamente accreditate, svolte in Italia e all'estero, in assenza di un Protocollo d'intesa di cui all'art. 14 del Regolamento, il Consiglio dell'Ordine potrà riconoscere crediti formativi per la partecipazione alle ridette attività, solo a seguito di domanda presentata dall'interessato, corredata dall'attestato di frequenza/partecipazione e da tutta la documentazione occorrente a comprovare la partecipazione e lo svolgimento dell'attività formativa, che dovrà essere presentata dall'interessato entro il termine di novanta giorni dalla data di svolgimento dell'attività formativa, ai sensi dell'art. 22 n. 5 del Regolamento.

Consiglio dell'Ordine, e comunque per partecipare a commissioni o gruppi di lavoro istituiti dal Consiglio dell'Ordine.

E) Il Consiglio dell'Ordine non accoglierà le richieste di accreditamento di eventi formativi nei quali vengano indicati, come relatori o moderatori, avvocati che non abbiano assolto all'obbligo formativo.

F) L'assolvimento dell'obbligo formativo nel triennio precedente costituisce per l'avvocato condizione per poter accogliere, quale *dominus*, praticanti e tirocinanti presso il proprio studio. All'atto del deposito della domanda d'iscrizione al Registro dei praticanti, il praticante o tirocinante dovrà presentare dichiarazione dell'avvocato ospitante con la quale quest'ultimo dichiara di avere regolarmente assolto il proprio obbligo formativo nell'ultimo triennio concluso. Nel caso in cui, a seguito della verifica condotta dal Consiglio dell'Ordine, dovesse in seguito risultare che l'avvocato dichiarante non ha in effetti assolto il proprio obbligo formativo, la circostanza verrà segnalata al Consiglio di Disciplina e alle altre autorità eventualmente competenti e il praticante o tirocinante non verrà iscritto, ferma la decorrenza della pratica.

Articolo 2 – Accreditemento e patrocinio di eventi formativi

A) La formazione continua, intesa quale patrimonio della professionalità del singolo professionista, deve distinguersi in:

- aggiornamento, inteso quale mantenimento delle conoscenze già acquisite e sviluppo delle competenze tecniche giuridiche a esse collegate;
- formazione, intesa quale accrescimento delle competenze già acquisite e acquisizione di nuove competenze ulteriori e diverse.

B) Descrizione esemplificativa e non esaustiva delle attività formative è quella specificata all'art. 3 del Regolamento, cui la Circolare interamente rimanda.

C) Nel più ampio rispetto del principio di libertà della formazione, si considerano attività formative quelle organizzate in Italia e nell'Unione Europea, previamente accreditate. Nel caso di attività formative non previamente accreditate, svolte in Italia e all'estero, in assenza di un Protocollo d'intesa di cui all'art. 14 del Regolamento, il Consiglio dell'Ordine potrà riconoscere crediti formativi per la partecipazione alle ridette attività, solo a seguito di domanda presentata dall'interessato, corredata dall'attestato di frequenza/partecipazione e da tutta la documentazione occorrente a comprovare la partecipazione e lo svolgimento dell'attività formativa, che dovrà essere presentata dall'interessato entro il termine di novanta giorni dalla data di svolgimento dell'attività formativa, ai sensi dell'art. 22 n. 5 del Regolamento.

D) Al Consiglio dell'Ordine sono affidati i compiti di proposta, promozione, gestione e coordinamento in materia di formazione continua, con possibilità di demandare tali compiti alla Fondazione Scuola Forense di Crotone nonch  alla locale Commissione Cultura e formazione; di accreditamento degli eventi formativi, con possibilit  di demandare tale compito alla suddetta Commissione formata all'interno del Consiglio ai sensi dell'art. 19 del Regolamento.

E) Il Consiglio Nazionale Forense e i Consigli dell'Ordine procedono all'accreditamento delle attivit  e degli eventi formativi e all'attribuzione dei crediti, in ragione delle rispettive competenze, come segue:

1) il Consiglio Nazionale Forense   competente per gli eventi a rilevanza interdistrettuale e nazionali, per gli eventi seriali (intendendosi per entrambi *"attivit  di formazione che, organizzate dagli stessi soggetti promotori, sono fruibili su gran parte del territorio nazionale e prevedono la ripetizione degli stessi programmi in diversi Fori o Distretti nel medesimo anno formativo"*), per la formazione a distanza (FAD), per i corsi finalizzati al conseguimento del titolo di specialista e per i corsi per conseguire l'abilitazione innanzi alle giurisdizioni superiori;

2) il Consiglio dell'Ordine   competente per tutti gli eventi a rilevanza locale, per i corsi aventi a oggetto temi specifici di particolare qualificazione professionale e culturale, per i master di primo e secondo livello, per i corsi di linguaggio giuridico o lingua straniera, per i corsi della Scuola Forense integrativi della pratica o del tirocinio, per la scuola dei difensori d'ufficio, per i corsi per mediatori professionali.

F) Gli organizzatori degli eventi formativi accreditandi o patrocinandi, al momento del deposito della richiesta di accreditamento o patrocinio dell'evento al Consiglio dell'Ordine, mediante domanda redatta secondo il modello di cui all'allegato A del Regolamento e sottoscritta, nonch  corredata dai documenti utili a dimostrare la sussistenza dei requisiti e le specifiche competenze dei relatori, nonch  il testo del programma completo dell'evento formativo organizzato, affinch  gli uffici di segreteria del Consiglio possano procedere alla pubblicazione dello stesso nell'apposita area del sito *internet* dell'Ordine nella quale

vengono pubblicizzati tutti gli eventi formativi organizzati, accreditati o patrocinati dal Consiglio dell'Ordine.

G) Ai fini della valutazione della tipologia e qualità dell'evento formativo, il Consiglio dell'Ordine si riserva di richiedere agli organizzatori – prima della concessione dell'accredimento o del patrocinio – ogni chiarimento o documentazione che ritenga utile anche con riferimento alla specifica competenza dei soggetti formatori.

H) Ai fini del computo del termine per la richiesta di accreditamento, la decorrenza dello stesso è sospesa nei periodi fra il 20 dicembre e il 10 gennaio e fra il 1° agosto e il 1° settembre di ogni anno, nonché nel periodo intercorrente fra l'ultima adunanza di ciascun mandato del Consiglio dell'Ordine e la prima adunanza del mandato successivo.

I) Si segnala ai soggetti organizzatori di eventi formativi che è consigliato presentare al Consiglio dell'Ordine le richieste di accreditamento o patrocinio degli eventi con congruo anticipo rispetto alla data di svolgimento dell'evento, tenuto conto del termine di 45 giorni assegnato al Consiglio per la propria pronuncia, termine che ricomincia a decorrere dalla presentazione dei chiarimenti o della documentazione integrativa che il Consiglio eventualmente richieda.

L) Una volta ottenuto dal Consiglio dell'Ordine l'accredimento o il patrocinio dell'evento formativo, gli organizzatori dello stesso sono tenuti a pubblicizzare l'evento, in ogni sua forma e modalità, con la dicitura del seguente tenore letterale non modificabile: *"evento formativo accreditato (o patrocinato) dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Crotone"*, e con la specificazione del numero dei crediti attribuiti all'evento formativo.

M) L'accredimento e il patrocinio concessi dal Consiglio dell'Ordine valgono esclusivamente per il singolo evento formativo; in caso di ripetizione dello stesso, la richiesta di accreditamento o di patrocinio dovrà essere reiterata.

Articolo 3 – Obblighi dei soggetti organizzatori di eventi formativi accreditati o patrocinati

A) Gli organizzatori di eventi formativi accreditati o patrocinati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Crotone, in mancanza di sistemi elettronici di rilevamento delle presenze che siano stati previamente autorizzati dal Consiglio dell'Ordine, sono tenuti a registrare gli orari di entrata e uscita dei singoli partecipanti e a raccogliere, oltre alle complete generalità dei partecipanti, la loro sottoscrizione sia al momento dell'entrata che a quello dell'uscita, utilizzando per la registrazione dei partecipanti esclusivamente il modulo di foglio-presenza predisposto dal Consiglio dell'Ordine (pubblicato sul sito www.segreteria@avvocaticrotone.it). Entro il termine di otto giorni dallo svolgimento dell'evento formativo, l'originale del foglio-presenza dovrà pervenire all'Ufficio Formazione Continua presso il Consiglio, pena il mancato riconoscimento dei crediti formativi maturati dai partecipanti per la frequenza del relativo evento formativo e/o il mancato accreditamento dei successivi eventi formativi del medesimo organizzatore.

B) Gli organizzatori di eventi formativi accreditati o patrocinati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Crotone hanno il dovere di vigilare che, durante lo svolgimento degli eventi accreditati o patrocinati, i partecipanti non si assentino dall'aula, salvo che per pochi minuti e per necessità contingenti. Ove, a seguito di ispezione condotta dal Consiglio dell'Ordine per il tramite di propri incaricati, risulti che la presenza in aula è sensibilmente inferiore, per un tempo non limitato, al numero dei partecipanti che hanno sottoscritto il foglio-presenze in entrata, l'accREDITAMENTO dell'evento potrà essere revocato, ferma restando ogni valutazione deontologica, di competenza del Consiglio Distrettuale di Disciplina, a carico degli iscritti all'evento che, pur avendo sottoscritto il foglio-presenze in entrata, risultino essersi allontanati dall'aula per un periodo significativo, avendo in seguito firmato il foglio-presenze in uscita.

Articolo 4 – Attestati di partecipazione a eventi formativi

A) Il soggetto organizzatore ha l'onere di consegnare l'attestato di partecipazione al termine dello svolgimento del singolo evento formativo; in alternativa, potrà limitarsi a comunicare – al più tardi nel corso dello svolgimento dell'evento formativo – il luogo dove, nei giorni a seguire, i partecipanti potranno ritirare gli attestati ovvero la diversa modalità di consegna degli attestati (per esempio, mediante e-mail o pec).

B) L'iscritto che partecipi a eventi formativi accreditati o patrocinati ha il diritto di pretendere dal soggetto organizzatore dell'evento un attestato scritto di partecipazione, e ha l'onere di conservare tale documentazione per un periodo di cinque anni dalla scadenza del relativo triennio di valutazione, mantenendola a disposizione del Consiglio

dell'Ordine che gliene faccia richiesta, al fine di consentire a quest'ultimo di esercitare il controllo sulla partecipazione effettiva agli eventi formativi.

C) Il soggetto organizzatore dell'evento formativo non potrà rilasciare l'attestato di partecipazione agli iscritti che, negli eventi della durata di una o mezza giornata, non vi abbiano partecipato interamente e che, negli eventi di durata superiore, non vi abbiano partecipato per almeno l'80% della durata. È fatta salva, in ogni caso, una tolleranza di quindici minuti in entrata e di quindici minuti in uscita.

Articolo 5 – Attività di autoformazione

A) Oltre che con la partecipazione a eventi formativi accreditati (anche da altri Consigli dell'Ordine, dal C.N.F., dalla Cassa Forense), l'iscritto può maturare crediti formativi anche in attività di autoformazione, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento:

- 1) svolgendo relazioni o lezioni in eventi accreditati oppure nelle Scuole di specializzazione per le professioni legali oppure nei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato;
- 2) pubblicando scritti giuridici su *media* a rilevanza nazionale, anche *on-line*;
- 3) avendo contratti di insegnamento nelle università ed enti equiparati;
- 4) partecipando a commissioni o gruppi di lavoro del Consiglio dell'Ordine o aventi carattere nazionale;
- 5) svolgendo la funzione di commissario agli esami da avvocato;
- 6) svolgendo attività di studio volte alla preparazione di relazioni o materiale didattico per le attività di aggiornamento o formazione fruibili da terzi, la cui prova potrà essere costituita dall'effettiva partecipazione dell'iscritto agli eventi formativi in cui svolge la relazione o funge da moderatore.

B) Al fine di ottenere l'attribuzione dei relativi crediti formativi per le suddette attività, l'iscritto dovrà chiederne il riconoscimento, a seconda dei casi, al C.N.F. o al Consiglio dell'Ordine.

C) Per le attività come sopra enunciate, l'iscritto dovrà formulare istanza – al C.N.F. ovvero al Consiglio dell'Ordine a seconda della rispettiva competenza come sopra riportata – al fine di poter depositare la delibera di riconoscimento al Consiglio dell'Ordine al termine del triennio formativo.

D) Per "commissioni di studio", "gruppi di lavoro" e "commissioni consiliari" aventi carattere nazionale si intendono le commissioni e i gruppi di lavoro istituiti dal Ministero della Giustizia, dal Consiglio Nazionale Forense, dalla Cassa Forense, dall'Organismo Congressuale Forense, dal Congresso Nazionale Forense e dalle associazioni forensi riconosciute come maggiormente rappresentative sul piano nazionale dal Congresso Nazionale Forense, vale a dire: l'Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e i minori (A.I.A.F.), l'Associazione Nazionale Forense (A.N.F.), l'Associazione Italiana Giovani Avvocati (A.I.G.A.), l'Unione Italiana Forense (U.I.F.), l'Unione Nazionale delle Camere Civili (U.N.C.C.), l'Unione delle Camere Penali Italiane (U.C.P.I.), l'Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti (U.N.A.A.), l'Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi (U.N.C.A.T.), gli Avvocati Giuslavoristi Italiani (A.G.I.), l'Unione Nazionale delle Camere Minorili (U.N.C.M.) e Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia (O.N.D.F.). Il Consiglio dell'Ordine potrà richiedere che la partecipazione a tali commissioni o gruppi di lavoro risulti da un verbale che, oltre all'oggetto dei lavori e ad una sintesi del suo svolgimento, riporti l'orario di apertura e chiusura dei lavori, la durata di partecipazione ai lavori di ogni singolo partecipante, nonché la sottoscrizione degli stessi, fermo l'obbligo per i partecipanti di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi formativi.

Nel caso di partecipazione a commissioni e gruppi di lavoro di enti o associazioni diversi, il Consiglio dell'Ordine si riserva di valutare – ai fini del riconoscimento di crediti formativi – la rappresentatività degli organismi e la pertinenza, rispetto alle tematiche giuridiche e forensi, delle questioni trattate nelle commissioni di studio e nei gruppi di lavoro istituiti da detti organismi.

E) Per "commissioni di studio", "gruppi di lavoro" e "commissioni consiliari" aventi carattere locale si intendono esclusivamente le commissioni e i gruppi di lavoro istituiti dal Consiglio dell'Ordine ovvero che contano anche sulla partecipazione del Consiglio dell'Ordine, ivi compreso lo Sportello per il cittadino.

F) L'autorizzazione alle "attività seminariali di studio, anche nell'ambito della propria organizzazione professionale" e senza l'utilizzo di sistemi telematici, ai sensi dell'art. 13 n. 1 lett. f) del Regolamento, verrà concessa dal Consiglio dell'Ordine esclusivamente in presenza di documentata qualità di tale attività, anche con riferimento alla specifica competenza dei soggetti formatori e dovrà essere richiesta in via preventiva rispetto allo svolgimento delle dette attività.

G) Ai fini dell'accREDITamento delle suddette attività seminariali di studio, il Consiglio dell'Ordine terrà in considerazione, oltre agli ordinari criteri valutativi della qualità dell'attività formativa, anche i requisiti dell'adeguata apertura della stessa alla partecipazione di iscritti non facenti parte dello studio legale organizzatore e della possibilità di effettivo controllo della partecipazione. In particolare, il Consiglio prenderà in considerazione le richieste di accREDITamento di tali attività di autoformazione solamente nel caso in cui i partecipanti esterni allo studio organizzatore siano ammessi nella stessa proporzione numerica dei partecipanti dello studio, e in ogni caso in numero non inferiore a dieci.

H) Il Consiglio si riserva di verificare la regolarità dello svolgimento di tali attività seminariali di studio e della registrazione dei partecipanti anche a mezzo di propri incaricati.

I) Per le attività di cui all'art. 13 lett. g) del Regolamento (*"attività di studio volte alla preparazione di relazioni o materiale didattico per le attività di aggiornamento o formazione fruibili da terzi"*), il Consiglio richiede che l'iscritto documenti l'utilizzabilità del materiale così preparato e predisposto, con la prova dell'effettiva tenuta della relazione da parte dell'iscritto, specificando che i crediti maturabili per tale tipo di attività sono un massimo di 10 annui e che il Consiglio attribuirà al ridetto tipo di attività di autoformazione il minimo dei crediti concedibili.

Articolo 6 – Riconoscimento di crediti formativi

per la partecipazione a eventi non accREDITati o svolti all'estero

A) Fra le "attività formative non previamente accREDITate, svolte in Italia" ai sensi dell'art. 6 n. 3 del Regolamento, il Consiglio dell'Ordine riconoscerà – salvi eventuali altri – gli eventi formativi organizzati dai Dipartimenti di Giurisprudenza e di Scienze Giuridiche delle Università italiane e dal Consiglio Superiore della Magistratura, anche tramite le proprie articolazioni territoriali, in ogni caso a condizione che la partecipazione a tali eventi sia comprovata da documentazione adeguata, conforme o analoga a quella prevista per gli eventi formativi accREDITati.

Anche in tali casi, l'iscritto dovrà formulare istanza al Consiglio dell'Ordine al fine di poter depositare la delibera di riconoscimento al termine del triennio formativo.

B) Per l'attività formativa da svolgersi nell'ambito universitario dai docenti universitari non titolari di insegnamento, dai dottori e dottorandi di ricerca e dagli altri collaboratori e giovani studiosi che eserciteranno la loro attività nell'Università, si rimanda ad un futuro protocollo d'intesa fra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Crotone ed i corsi di Laurea in giurisprudenza delle Università calabresi.

C) Ai fini del riconoscimento di crediti formativi per la partecipazione a eventi formativi svolti all'estero o ad iniziative non accreditate, l'iscritto dovrà formulare istanza producendo il relativo attestato di partecipazione.

Articolo 7 – Tabella riassuntiva dei crediti riconoscibili per la partecipazione a eventi e per lo svolgimento delle attività di autoformazione, in relazione ai diversi livelli

<i>Attività</i>	<i>Crediti attribuiti</i>	<i>Limite massimo annuale</i>
Aggiornamento: frequenza di eventi formativi della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio), con un minimo di un'ora e mezza	da 1 a 3	-
Aggiornamento: frequenza di eventi formativi della durata di un'intera giornata o di più giornate	da 2 a 12	-
Formazione: frequenza di eventi formativi di mezza giornata, con un minimo di un'ora e mezza	da 2 a 4	-
Formazione: frequenza di eventi formativi di una intera giornata o di più giornate	da 6 a 20	-
Formazione: frequenza di eventi formativi diretti al conseguimento del titolo di specialista; di master di primo e secondo livello; di corsi di linguaggio giuridico di lingua straniera; di corsi per l'accesso alla professione di avvocato; della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio)	da 2 a 4	-

Attività	Crediti attribuiti	Limite massimo annuale
Formazione: frequenza di Scuola Forense integrativa della pratica o del tirocinio; di scuola per difensori d'ufficio; di corsi per mediatori professionali; della durata di un'intera giornata o di più giornate	da 6 a 20	-
Aggiornamento: svolgimento di lezioni, relazioni o moderazioni in eventi formativi accreditati, nelle scuole di specializzazione per le professioni legali, nei corsi per l'accesso alla professione di avvocato	1 oltre quanto attribuito per la partecipazione all'evento	12
Aggiornamento: pubblicazioni in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche <i>on-line</i> , ovvero libri, saggi, monografie su argomenti giuridici o attinenti la professione forense	per pubblicazioni e saggi: da 1 a 3 per ciascun scritto per libri e monografie: da 1 a 5 per ciascun scritto	12
Aggiornamento: contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati	da 1 a 10	10
Aggiornamento: partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro	da 1 a 10	10
Aggiornamento: partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense	da 1 a 10	10
Aggiornamento: attività di studio e aggiornamento individuale, preventivamente autorizzata	da 1 a 10	10

Articolo 8 – Esoneri

A) In considerazione dell'attività istituzionale svolta, le cariche di Consigliere dell'Ordine, Delegato al Consiglio Nazionale Forense, alla Cassa Forense e all'Organismo Congressuale Forense esonerano l'iscritto, per il periodo di esercizio della funzione, dal conseguimento dei crediti formativi aventi a oggetto l'ordinamento professionale e previdenziale e la deontologia. Sono esonerati dall'obbligo di formazione ed aggiornamento, fermo restando l'obbligo di acquisire i crediti previsti in materia deontologico-previdenziale e di ordinamento professionale, i componenti della magistratura onoraria (GOT e VPO), i componenti delle Commissioni tributarie, giudici di pace ed i docenti universitari di ruolo nel periodo di espletamento delle rispettive funzioni.

B) Nel caso di parto, il Consiglio dell'Ordine potrà riconoscere, a richiesta dell'interessata e in ragione dell'adempimento da parte della madre dei doveri collegati alla maternità, l'esonero totale dei crediti formativi da conseguire nell'anno in cui il parto si è verificato e nell'anno successivo.

C) Nel caso di "adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori", il Consiglio dell'Ordine potrà riconoscere, a richiesta degli interessati e in aggiunta alla riduzione concessa alla madre

ai sensi del punto che precede, l'esonero dei crediti formativi da conseguire nell'anno in cui il parto si è verificato oppure negli anni successivi, per una sola volta, fino al compimento della maggiore età, a scelta degli interessati.

D) Nel caso di particolari condizioni di monogenitorialità (genitore singolo, separato o divorziato, vedovo) e altre situazioni analoghe concernenti la prole, il Consiglio dell'Ordine valuterà caso per caso ogni singola richiesta di esonero.

E) Nel caso di "grave malattia o infortunio o altre condizioni personali di analoga rilevanza", il Consiglio dell'Ordine potrà riconoscere, a richiesta dell'interessato, un esonero temporaneo – integrale ovvero parziale – per documentati problemi di salute propri (tra i quali anche la gravidanza a rischio) o di familiari, per un periodo corrispondente alla durata della malattia e/o dell'infortunio compresa la convalescenza, sulla base della certificazione medica che dovrà essere depositata dall'iscritto a corredo della propria domanda di esonero.

F) Nel caso di gravissime patologie che richiedono cure continuative e che hanno carattere di stabilità, il Consiglio dell'Ordine valuterà la sussistenza di condizioni che possano eventualmente giustificare l'esonero permanente.

G) Nei casi di "interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero", il Consiglio dell'Ordine potrà riconoscere, a richiesta dell'interessato, un esonero integrale temporaneo per il periodo di durata dell'interruzione, non inferiore a sei mesi e comunque non superiore a un anno (eventualmente rinnovabile, a seguito di ulteriore richiesta dell'iscritto).

H) Nei casi di trasferimento all'estero dell'attività professionale, il Consiglio dell'Ordine non riconoscerà l'esonero all'iscritto, che lo abbia richiesto, per un periodo superiore a due anni; per il periodo successivo, nel caso in cui l'iscritto protragga il trasferimento all'estero della sua attività professionale, lo stesso dovrà comprovare di avere svolto attività di formazione continua all'estero, per un numero di ore pari a quello dei crediti formativi da conseguire e secondo i criteri dettati dal Regolamento del C.N.F. e dalla presente Circolare. Nessun esonero verrà concesso nel caso in cui il trasferimento all'estero non sia dovuto a ragioni attinenti all'esercizio della professione forense.

Articolo 9 – Verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi

A) Il riconoscimento dei crediti maturati per la partecipazione ai singoli eventi formativi è espressamente condizionato al controllo da parte del Consiglio dell'Ordine dell'effettiva partecipazione agli stessi.

B) Il controllo sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo, ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi maturati, verrà eseguito dal Consiglio dell'Ordine ai sensi dell'art. 24 del Regolamento vigente.

**Articolo 10 – Eventi formativi organizzati dalla
Fondazione ‘Scuola Forense di Crotone’**

A) Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Crotone realizza eventi formativi sia avvalendosi della Fondazione Scuola Forense di Crotone”

ART. 13 - ATTUAZIONE

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno 01/01/2013.

sia promuovendo e organizzando direttamente singoli eventi formativi.

B) L'attribuzione del numero dei crediti formativi per la frequentazione e lo svolgimento di relazioni o moderazioni negli eventi formativi organizzati dalla Fondazione Forense crotonese è demandata dal Consiglio dell'Ordine alla Fondazione stessa, che lo determinerà sulla base dei criteri enunciati nel Regolamento del C.N.F. e nella presente Circolare.

Articolo 11 – Attestato di formazione continua

A) Il Consiglio dell'Ordine, previa verifica, rilascia l'attestato di formazione continua all'iscritto che ne faccia richiesta e che provi l'avvenuto adempimento dell'obbligo formativo triennale nell'ultimo triennio.

B) L'iscritto può fare richiesta di inserire l'indicazione del rilascio dell'attestato di formazione continua fra i dati del proprio nominativo pubblicati nell'Albo.

ART 12- ATTUAZIONE

Il presente regolamento entrerà in vigore in data 01/01/2018.